

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00 e annulla la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

1. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ACQUI CALCIO 1911/NOVESE DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.S.A., ritenuta la necessità invia gli atti alla Procura Federale perché accerti la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 55 N.O.I.F. nel giorno di disputa della gara nel tragitto necessario per raggiungere la sede di gara da parte della società reclamata.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ROMANI GIULIO;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 AL SIG. PACE ALESSANDRO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DELL'ANNO GIAMPIERO,**

INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL 17.10.2014

(Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Italian Old Style di Cerveteri (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SESTILI NICCOLO SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5 di Porto San Giorgio (Fermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 4 dicembre 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio